

Convenzione tra i Comuni di Vizzola Ticino, Arsago Seprio, Somma Lombardo e Casorate Sempione per l'espletamento di unica gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori comunali, ai sensi del D.Lgs 164/2000 e s.m. e i.

L'anno Duemiladieci, addì....del mese di, presso la sede Municipale del Comune di.....

tra

Il Comune di Vizzola Ticino (C.F....) rappresentato per questo atto dal.....

Il Comune di Arsago Seprio (C.F....) rappresentato per questo atto dal.....

Il Comune di Somma Lombardo (C.F....) rappresentato per questo atto dal.....

Il Comune di Casorate Sempione (C.F....) rappresentato per questo atto dal.....

premesso

- Che il servizio di distribuzione del gas naturale è gestito in tutti i Comuni della presente convenzione, dalla concessionaria E.On s.r.l. con sede in Mantova.....;
- Che tutte le concessioni sono in scadenza al 31.12.2010 ed è pertanto doveroso per i Comuni indire la gara necessaria ad individuare il nuovo affidatario del servizio;
- Che gli impianti dei Comuni del presente accordo sono tra loro interconnessi e costituiscono un unico impianto di distribuzione;
- Che i Comuni di Vizzola Ticino, Arsago Seprio e Casorate Sempione sono costituiti da un numero di utenti esiguo, ragion per cui se procedessero ciascuno ad indire la propria gara, quest'ultima rischierebbe di non attivare l'auspicabile concorrenza;
- Che viceversa, nel caso di gara unica tra tutti i Comuni, viene a costituirsi un bacino di utenza di gran lunga più interessante per gli aspetti economici di gestione rilevanti per una concessionaria e ciò anche per il Comune di Somma Lombardo, che sebbene di per sé costituisca un bacino di un certo rilievo, assieme agli altri Comuni andrebbe a costituire un ambito di maggiore interesse;
- Che quindi risulta assolutamente vantaggioso per i Comuni suddetti procedere ad una gara unica per l'individuazione di un unico gestore del bacino così costituito, poiché oltre ad un risparmio di spesa iniziale, la ricaduta economica risultante all'esito della gara sarebbe di gran lunga migliore rispetto all'ipotesi di singole gare;
- Che peraltro, l'aver un unico concessionario consente di avere più attenzione al territorio ed alle sue esigenze da parte del medesimo, circostanza impossibile nel caso di affidamenti frammentati a più gestori;
- Che tuttavia gli elaborati tecnici necessari per l'espletamento della gara dovranno recepire le determinazioni di ogni singola amministrazione, in ordine alle specifiche ricadute economiche e condizioni che tra l'aggiudicatario ed il singolo Comune dovranno poi essere recepite in separati atti concessori, anche in relazione al fatto che la presente convenzione esaurirà la sua efficacia una volta conclusa la procedura di gara;

- Che allo scopo deve essere individuato un Comune capofila;
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

ART.1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione

ART. 2

La presente convenzione è finalizzata all'espletamento della gara unica da parte dei Comuni di Vizzola Ticino, Arsago Seprio, Somma Lombardo e Casorate Sempione per l'individuazione del concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio dei suddetti Comuni;

ART.3

La presente convenzione esaurirà la propria efficacia una volta conclusa la procedura di gara; i singoli Comuni concluderanno poi l'iter mediante la formalizzazione dei singoli atti contrattuali;

ART.4

I Comuni di Vizzola Ticino, Arsago Seprio, Somma Lombardo e Casorate Sempione procederanno quindi ad individuare con un'unica gara il concessionario per il servizio in oggetto, designando allo scopo il Comune di Somma Lombardo quale capofila; i contenuti degli atti di gara saranno definiti da apposito disciplinare di gara definito tra tutti i Comuni ed il consulente appositamente incaricato dal Comune capo fila il cui costo sarà rimborsato dagli altri Comuni sulla base del preventivo formulato dallo stesso soggetto incaricato; i contenuti della concessione saranno individuati quindi da apposito contratto e capitolato speciale d'appalto allo stesso modo elaborati;

ART.5

La commissione di gara preposta alla scelta del contraente sarà individuata di comune accordo tra i Comuni della presente convenzione.

ART.6

Le spese per la pubblicazione dei documenti di gara nonché le altre funzionali all'espletamento della stessa (es. esperti in Commissione) verranno sostenute dal Comune Capofila, il quale poi le potrà recuperare in sede di gara, dal gestore che risulterà aggiudicatario del servizio. Qualora ciò non fosse possibile perché la gara andasse deserta o per altre motivazioni, le spese verranno ripartite tra Comuni in maniera proporzionale al numero di utenti.

ART.7

Ai Comuni aderenti è consentito recedere dalla convenzione fino al 15° giorno antecedente la pubblicazione della gara; trascorso tale termine l'adesione diverrà irrevocabile.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Vizzola Ticino

Per il Comune di Arsago Seprio

Per il Comune di Somma Lombardo

Per il Comune di Casorate Sempione